

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-08005 Cazzola: Continuità occupazionale del personale della IGEI SpA .....	114
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	122
5-08110 Picierno: Inquadramento di lavoratori socialmente utili presso la regione Campania	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	123
5-08136 Fedriga: Salvaguardia dei livelli occupazionali della Duke di Trieste .....	114
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	124

#### RISOLUZIONI:

7-00635 Codurelli: Indennità di buonuscita dei dipendenti di Poste Italiane SpA ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	115
<i>ALLEGATO 4 (Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo)</i> .....	125

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali. C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	116
Disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista. C. 375 Volontè, C. 1176 Mancuso, C. 1413 De Angelis, C. 4177 Toto, C. 4821 Schirru ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	120
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	129

#### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gnechchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga .....	121
--	-----

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnechchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli .....	121
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121
---	-----

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 31 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

**La seduta comincia alle 9.**

**5-08005 Cazzola: Continuità occupazionale del personale della IGEI SpA.**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola PELINO (Pdl), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ringraziato il rappresentante del Governo per la risposta, prende atto degli impegni che sembrerebbe aver assunto l'INPS sull'argomento in discussione, auspicando che quanto prospettato nella risposta si traduca, con la collaborazione dei ministeri vigilanti, in atti concreti a tutela della continuità occupazionale dei lavoratori interessati, le cui professionalità, a suo avviso, vanno adeguatamente salvaguardate, considerata anche la crisi in atto.

**5-08110 Picierno: Inquadramento di lavoratori socialmente utili presso la regione Campania.**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pina PICIERNO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, fa presente che la questione posta con l'interrogazione in titolo riguarda lavoratori altamente specializzati (architetti e geometri inquadrati come lavoratori socialmente utili presso il settore provinciale del genio civile di Caserta), che richiedono il superamento dell'anomalo rapporto di lavoro che li vede impiegati, presso la regione Campania, da circa quattordici anni senza alcuna garanzia contrattuale. Fatto notare che la regione ha più volte tentato di trovare una soluzione alla problematica in oggetto, senza riuscire, tuttavia, a produrre positivi risultati, prende atto con favore dell'ingente trasferimento di risorse disposto dal Governo, sollecitando una ve-

rifica puntuale circa l'effettivo utilizzo di tali somme, da parte dei competenti organi regionali, per le finalità di stabilizzazione dei lavoratori indicati. Ritenuto, infatti, probabile che gli stanziamenti finora disposti non siano stati usati per tale scopo, chiede al Governo uno sforzo ulteriore di attenzione nei confronti del problema segnalato, per assicurare, attraverso un attento monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, la risoluzione di una problematica che si trascina ormai da troppi anni.

**5-08136 Fedriga: Salvaguardia dei livelli occupazionali della Duke di Trieste.**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Guido BONINO (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, prende atto della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che l'Esecutivo continui a monitorare gli sviluppi della vicenda, al fine di garantire l'avvio di un tavolo di confronto tra le parti interessate che eviti un peggioramento della condizione dei lavoratori in questione.

Luigi BOBBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.10.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 31 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**7-00635 Codurelli: Indennità di buonuscita dei dipendenti di Poste Italiane SpA.**

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 3 ottobre 2012.

Luigi BOBBA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, in cui è stata presentata una nuova versione della risoluzione in discussione (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 712, di mercoledì 3 ottobre 2012*), la Commissione ha convenuto sull'opportunità di concedere al Governo il tempo necessario per valutarne con attenzione il contenuto.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, facendo seguito alla richiesta formulata dalla Commissione nella precedente seduta, consegna una documentazione relativa all'argomento trattato nella nuova versione della risoluzione in discussione (*vedi allegato 4*), facendo presente che in tale documentazione sono state puntualmente ricostruite le ragioni di natura tecnico-giuridica e finanziaria che richiedono al Governo di prospettare ai presentatori una riformulazione degli impegni contenuti nell'atto di indirizzo.

In tal senso, ritiene che il suo dicastero possa trovarsi nelle condizioni di accogliere positivamente la nuova versione della risoluzione in titolo, ove il primo e il secondo impegno fossero riformulati nel senso di invitare il Governo ad assumere ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la consistenza del patrimonio immobiliare di cui il fondo è dotato e la relativa destinazione d'uso e a valutare la possibilità, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste Italiane SpA di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita,

nonché per consentire il diritto di corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro.

Osserva, infine, che il terzo impegno incluso nella nuova versione della risoluzione dovrebbe, invece, essere eliminato, in quanto esso non può essere accolto a causa dell'insussistenza per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un potere di impartire direttive alla società Poste Italiane, in particolare per ciò che concerne l'esercizio dell'attività negoziale.

Lucia CODURELLI (PD), nel riservarsi di valutare la documentazione consegnata dal rappresentante del Governo, si dichiara disponibile ad un approfondimento della stessa, anche alla luce delle proposte di riformulazione testé avanzate, sulle quali ritiene che i gruppi debbano svolgere un'adeguata riflessione di merito. Osserva, infatti, che l'obiettivo del suo atto di indirizzo non è quello di far approvare alla Commissione una risoluzione generica, che preveda impegni meramente formali in capo al Governo, bensì quello di fornire una risposta concreta ai lavoratori interessati, la cui annosa vicenda sta diventando insopportabile. Auspica pertanto che, a seguito dei necessari approfondimenti, si possa fissare al più presto una nuova seduta della Commissione sull'argomento, al fine di giungere all'approvazione di un testo condiviso, che garantisca la definitiva soluzione di questa problematica.

Luigi BOBBA, *presidente*, nel ritenere che l'approfondimento della nuova versione della risoluzione possa proseguire nella prima seduta utile della prossima settimana, secondo modalità da concordare nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 31 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA, indi del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali.**

**C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2012.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica preliminarmente che – dopo quanto preannunciato in occasione dell'ultima seduta – sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge nn. 5503 Cazzola e 5539 Motta: poiché tali proposte vertono su materia analoga a quella recata dal progetto di legge n. 5463, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Invita, pertanto, il relatore a procedere all'illustrazione delle proposte di legge appena abbinate, fermo restando che il dibattito di carattere generale potrà proseguire in una prossima seduta della Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta si è avviato l'esame della proposta di legge C. 5463, di iniziativa del presidente Moffa, recante modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali: in quella occasione, la Commissione ha convenuto sull'opportunità che – risultando in corso di presentazione altre proposte di legge vertenti sulla medesima materia – si dovesse attendere la loro assegnazione prima di avviare il dibattito di carattere generale. Essendo state ora abbinate le predette proposte, passa a illustrarne sintetica-

mente il contenuto, cercando di individuare i principali elementi di novità rispetto alla proposta di legge di cui è già iniziato l'esame.

In proposito, rileva anzitutto che il progetto di legge C. 5503 (di iniziativa dei deputati Cazzola e altri) affronta il problema della nuova *governance* degli enti previdenziali (riguardante non solo l'INPS, ma anche l'INAIL) tramite lo strumento della legge delega, a cui dare attuazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fa presente, quindi, che la proposta, nell'indicare i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo nell'adottare i decreti legislativi, prevede i seguenti organi istituzionali degli enti previdenziali: il presidente, che è rappresentante legale dell'Istituto e sovrintende a tutte le sue attività; il comitato di indirizzo strategico, al quale spetta il compito di delineare gli scenari dell'evoluzione del settore e di proporre misure idonee a mantenere in equilibrio il sistema pensionistico; il consiglio di sorveglianza (composto dai rappresentanti delle forze sociali), che ha i medesimi poteri e svolge le medesime funzioni riconosciute al consiglio di indirizzo e vigilanza dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza); il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Rileva che – diversamente dalle altre proposte in esame – l'intervento normativo in questione non prevede la presenza di un consiglio di amministrazione e conferma l'attuale assetto organizzativo di vertice degli enti, a carattere monocratico, rimettendo al Governo il compito di definire in termini più chiari la distinzione di funzioni tra gli organi; distanziandosi dalle normative vigenti, la proposta in esame, inoltre, non conferisce al direttore generale il profilo di organo. Rispetto all'impostazione generale di tale proposta di legge, fermo restando che essa contiene – a suo giudizio – interessanti elementi di novità, ritiene tuttavia opportuno preci-

sare sin d'ora che la Commissione dovrebbe scegliere di percorrere una strada di riforma che riconosca al Parlamento il « diritto-dovere » di innovare direttamente l'ordinamento in una materia importante come quella dell'ordinamento degli enti, senza delegare all'Esecutivo l'assunzione di scelte che appaiono essenziali per le sorti della collettività: sotto questo profilo, ritiene che possano apparire preferibili le iniziative normative che, senza rinviare a futuri provvedimenti legislativi del Governo, si assumono esplicitamente l'onere di riordinare complessivamente il sistema degli enti previdenziali ed assicurativi, anche con scelte di parziale riforma del regime esistente (ovvero quello determinato, di fatto, dal decreto-legge n. 78 del 2010).

Per quanto riguarda, poi, la proposta di legge C. 5539 (di iniziativa dei deputati Motta e altri), si fa presente che essa, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, propone un nuovo modello di ordinamento degli enti previdenziali ed assicurativi, al fine di garantire una *governance* degli enti equilibrata, collegiale e trasparente, volta ad assicurare, tra l'altro: il rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione; la salvaguardia del principio di rappresentatività delle parti sociali in un organismo con poteri rafforzati; l'efficacia dei sistemi di controllo. Giudica opportuno rilevare che tale provvedimento (composto da due articoli), a differenza della proposta di legge di iniziativa del deputato Cazzola, limita al riordino degli organi collegiali territoriali dell'INPS e dell'INAIL il conferimento della delega al Governo, disciplinando direttamente una riorganizzazione dell'assetto della *governance* complessiva che prevede un ritorno al sistema duale, nel quale al consiglio di amministrazione si affianca il consiglio di strategia e vigilanza (integrati dalla presenza del consiglio dei sindaci e del direttore generale, al quale, in questo caso, diversamente dal provvedimento precedente, si riconosce qualità di organo).

Per ciò che attiene al contenuto più specifico dell'articolato, evidenzia, peraltro, l'esigenza di approfondirne taluni

aspetti. Ritiene opportuno, in particolare, riflettere sulle definizioni utilizzate nella proposta per taluni organi: ad esempio, al comma 3 dell'articolo 1, il consiglio di amministrazione è qualificato come « vertice gestionale dell'ente » (definizione più propriamente riferibile al direttore generale), mentre, al comma 4, sembrerebbe più opportuno definire il consiglio di strategia e vigilanza come organo di indirizzo politico-strategico e non « organo di indirizzo politico-amministrativo » (in ragione della prevista conferma del sistema duale). Sempre con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, rileva una sostanziale sovrapposizione tra le ipotesi di fattispecie a formazione progressiva (ad esempio, laddove non appare chiaro che il consiglio di amministrazione predispone i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, mentre il consiglio di strategia e vigilanza approva i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento). Rimanendo al contenuto del comma 4, giudica opportuno, altresì, riflettere su talune questioni relative alla composizione del consiglio di strategia e vigilanza (ad esempio, la rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro è estesa anche a quelle dei datori di lavoro pubblici; mentre il consiglio di sicurezza e vigilanza INAIL è integrato da un rappresentante ANMIL, inspiegabilmente privato del diritto di voto). Dopo aver sottolineato l'esigenza di disciplinare anche l'ipotesi di espressione di parere non favorevole delle competenti Commissioni parlamentari e del consiglio di strategia e vigilanza nel procedimento di nomina del consiglio di amministrazione, richiamo l'attenzione su una novità, recata al comma 6 dell'articolo 1, rappresentata dall'intervento del consiglio di sicurezza e vigilanza, a mezzo di formulazione della proposta, nel procedimento di nomina del direttore generale, facendo notare che sarebbe opportuno, in tal caso, specificare a chi spetta in concreto avanzare la proposta (ad esempio, specificare se spetti alle parti sociali). Segnala, infine, talune imprecisioni nella formulazione del comma 7 dell'articolo 1, nonché taluni elementi di contraddizione

tra il comma 8, relativo al procedimento di nomina dell'organismo indipendente di valutazione, e talune previsione del comma 4 del medesimo articolo (nomina dell'organo di controllo interno).

In conclusione, ritiene che alla Commissione spetti ora approfondire le delicate questioni poste dai provvedimenti in esame, ai fini dell'elaborazione di un testo unificato che sappia riassumere in sé gli aspetti positivi recati da ciascuna proposta. Si rimette, pertanto, alle valutazioni che la Commissione intenderà svolgere sul punto, anche sulla base degli spunti di interesse che dovessero emergere dal dibattito.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nel prendere atto che non vi sono obiezioni a proseguire il dibattito nella prossima settimana, intende precisare – in ordine alle considerazioni svolte dal relatore circa la sua proposta di legge – che l'oggetto delle modifiche recate dai progetti di legge in esame è proprio un decreto legislativo, emanato nel 1994 sulla base di una delega conferita dalle Camere al Governo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di legge sulla medesima materia, auspicando che la Commissione possa attendere la sua assegnazione prima di concludere l'esame preliminare.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, sollecitati tutti i gruppi – e, in particolare, il gruppo Misto, che ha preannunciato analoga iniziativa – a presentare quanto prima le proprie proposte di legge in materia ai fini di una spedita prosecuzione dell'*iter*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.**

**C. 375 Volontè, C. 1176 Mancuso, C. 1413 De Angelis, C. 4177 Toto, C. 4821 Schirru.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che le proposte di legge in esame intervengono sulla disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, recata dalla legge 29 marzo 1985, n. 113: le proposte di legge C. 375, C. 1413, C. 4177 e C. 4821 propongono la modifica espressa della legge n. 113 del 1985, mentre la proposta di legge C. 1176 detta *ex novo* una diversa disciplina della materia, che di fatto comporta l'abrogazione implicita delle corrispondenti disposizioni della legge n.113 del 1985. Più specificamente, rileva che i provvedimenti in esame intervengono sulla disciplina dell'albo professionale dei centralinisti e degli operatori della comunicazione minorati della vista (articolo 1 di tutte le proposte di legge in esame, anche se con diverse modalità); sulla disciplina relativa all'abilitazione alle funzioni di centralinista e operatore della comunicazione (articolo 2 delle proposte di legge nn. 375, 1176 e 1413), ai relativi corsi di aggiornamento e alle promozioni e progressioni di carriera (articoli 3 e 4 delle proposte di legge nn. 1176, articolo 7 della proposta di legge C. 1413); sugli obblighi dei datori di lavoro relativi alle assunzioni obbligatorie dei centralinisti ed operatori della comunicazione minorati della vista e sui connessi adempimenti, nonché sulle modalità per il loro collocamento (articoli da 3 a 6 delle proposte di legge nn. 375 e 1811, articoli da 5 a 8 della proposta di legge C. 1176, articolo 3 delle proposte di legge nn. 4177 e 4821 e articoli da 3 a 5 della proposta di legge C. 1413); sulla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al trattamento economico e normativo, nonché a specifiche tutele per il caso di riduzione dei posti di lavoro (articolo 7 della proposta di legge C. 375, articolo 9 della proposta di legge C. 1176, articolo 6 della proposta di legge C. 1413); sulla disciplina che pone a carico delle regioni gli oneri relativi alla trasformazione dei centralini finalizzata all'impiego dei soggetti mino-

rati della vista (articolo 8 della proposta di legge C. 375, articolo 10 della proposta di legge C. 1176); sul riconoscimento ai centralinisti telefonici e agli operatori della comunicazione di una indennità di mansione e di specifici benefici pensionistici (articolo 9 della proposta di legge C. 375, articolo 11 della proposta di legge C. 1176, articolo 8 della proposta di legge C. 1413, articolo 3 delle proposte di legge nn. 4177 e 4821); sull'apparato sanzionatorio previsto in caso di inadempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro (articolo 10 della proposta di legge C. 375, articolo 13 della proposta di legge C. 1176, articolo 9 della proposta di legge C. 1413).

Fa presente che la sola proposta di legge n. 1176 contiene, inoltre, una disposizione in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti e degli operatori della comunicazione (articolo 14), nonché una norma di copertura finanziaria (articolo 12).

Con riguardo al tema oggetto delle proposte di legge in esame, segnala che presso la 11<sup>a</sup> Commissione del Senato è in corso l'esame in sede referente delle proposte di legge S. 406 (Mongiello), S. 1184 (Nessa) e S. 2560 (Costa), che intervengono sulla medesima materia del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, anch'esse attraverso la modifica della legge n. 113 del 1985. In particolare, fa notare che la XI Commissione del Senato ha avviato l'esame il 29 ottobre 2008 e ha poi trasmesso la richiesta di parere alle Commissioni competenti in sede consultiva: al momento, l'esame risulta sospeso, in quanto la Commissione Bilancio non ha ancora espresso il parere di competenza.

Tenendo conto dei lavori in corso al Senato e, in particolare, del fatto che l'articolo 78 del Regolamento della Camera prescrive che, quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a

quello di un progetto di cui il Senato abbia già avviato l'esame (come nel caso in esame), il Presidente della Camera ne informi il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese, propone pertanto di assumere tutte le iniziative dirette a definire in tempi brevi le forme più opportune di coordinamento con l'altro ramo del Parlamento, al fine di giungere ad una soluzione condivisa e propositiva della questione.

Luigi BOBBA, *presidente*, intende richiamare l'attenzione della Commissione su un profilo di carattere procedurale, concernente il coordinamento con l'attività in corso di svolgimento nell'altro ramo del Parlamento. Rileva, infatti, che – secondo quanto comunicato dallo stesso relatore – la 11<sup>a</sup> Commissione del Senato ha avviato, pressoché all'inizio della corrente legislatura, l'esame di provvedimenti su analoga materia; benché l'esame di detti provvedimenti al Senato si sia, di fatto, interrotto da tempo, atteso che l'ultima seduta della Commissione risale all'ottobre del 2011, ricorda tuttavia che, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento della Camera, in questi casi è comunque prevista l'attivazione di precise procedure di comunicazione tra i due rami del Parlamento, dirette a coordinare gli interventi legislativi tra loro connessi che siano pendenti presso le due Camere.

Per tale ragione, giudica opportuno prevedere sin d'ora una verifica informale tra i rappresentanti dei gruppi all'interno delle due Commissioni, che preceda anche le formali iniziative della presidenza riguardanti le possibili intese, al fine di concordare le decisioni da assumere per assicurare il necessario coordinamento tra i lavori dei due rami del Parlamento, che dovranno in ogni caso essere ispirati – a suo avviso – dal comune obiettivo di individuare una soluzione positiva, in tempi rapidi, rispetto alla questione oggetto dei provvedimenti in esame.

La Commissione conviene.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, ricollegandosi all'esigenza – testé richiamata – di attivare le procedure regolamentari previste al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i lavori dei due rami del Parlamento, ribadisce l'esigenza che, in tale ottica, oltre all'iniziativa dei singoli gruppi parlamentari, sia anche la presidenza della Commissione a farsi carico di agire presso le presidenze della Camera e dell'omologa Commissione del Senato, proprio nella prospettiva di rafforzare i canali di comunicazione e agevolare una rapida conclusione dell'*iter*.

Amalia SCHIRRU (PD), ferma restando l'utilità di un confronto informale tra gruppi di Camera e Senato, che provvederà a promuovere personalmente, conviene sull'opportunità di avviare un'iniziativa anche da parte della presidenza della Commissione, al fine di assumere i necessari contatti con la presidenza del Senato e della omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, in vista della definizione delle modalità di esame del provvedimento più idonee a garantire una sollecita conclusione dell'*iter*. Auspica, pertanto, che l'attivazione di tali procedure consenta di giungere quanto prima all'approvazione di un provvedimento molto atteso dai soggetti interessati.

Luigi BOBBA, *presidente*, nel riservarsi di comunicare alla presidenza della Commissione quanto appena emerso nel corso del dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 31 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.**

**C. 5520 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi ieri, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*), rilevando che con essa si invitano le Commissioni di merito a riflettere sull'opportunità di meglio definire le disposizioni in materia di limitazione dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici degli amministratori e dei legislatori degli enti territoriali, soprattutto per quanto concerne la loro applicabilità rispetto alle regioni che abbiano già legiferato sul punto o che siano ancora chiamate a farlo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), auspicando che anche le Commissioni di merito diano una corretta interpretazione alle norme in materia di limitazione dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici, giudica opportune le osservazioni formulate dal relatore nella sua proposta di parere, che ritiene possano contribuire a fissare l'esatto significato dell'intervento normativo in oggetto. Preannuncia, quindi, che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**



**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 31 ottobre 2012.*

**Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.**

**C. 3693 Gnechi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 31 ottobre 2012.*

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.**

**C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 31 ottobre 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

## ALLEGATO 1

**5-08005 Cazzola: Continuità occupazionale del personale della IGEI SpA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Cazzola richiama l'attenzione sulla situazione occupazionale della Igei Spa, società che dal 1992 gestisce il patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS sulla base di un'apposita convenzione.

La predetta società è stata posta in liquidazione, a far data dal 31 dicembre 1996, e l'Istituto conseguentemente avrebbe dovuto affidare in gestione il proprio patrimonio da reddito a società specializzate individuate tramite apposite gare.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 351 del 2001, è stato introdotto lo strumento della cartolarizzazione volto a valorizzare e vendere il patrimonio immobiliare pubblico; al fine quindi di garantire il processo di dismissione, avviato con le due operazioni di cartolarizzazione (nel 2001 SCIP 1 e nel 2002 SCIP 2), è stata consentita alla predetta società la prosecuzione della gestione fino al completamento della prevista dismissione immobiliare.

L'INPS, in proposito, ha reso noto di avere, da ultimo, indetto una procedura ristretta di gara per l'affidamento del servizio di gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla vendita mediante la selezione di un nuovo operatore; la gara è stata provvisoriamente aggiudicata, con determinazione del 13 giugno 2012, in attesa dell'esito finale delle verifiche – attualmente in corso – circa il possesso

dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario, nonché all'esito dei ricorsi pendenti.

Nelle more della stipula del contratto con il nuovo gestore, è stato mantenuto lo stesso assetto gestionale da parte della società Igei.

Per quanto concerne la situazione del personale della società, specifico punto di interesse dell'Onorevole interrogante, l'Istituto ha reso noto di avere nel tempo ricercato soluzioni volte all'utilizzo del personale della società in questione anche mediante l'inserimento nei propri ruoli; tuttavia anche nella recente procedura di gara per la scelta del nuovo gestore, in assenza di specifiche previsioni normative e contrattuali in tal senso, non è stato possibile effettuare l'inserimento di che trattasi.

In conclusione, nel ricordare che attualmente l'Inps risulta interessato da un complesso riassetto organizzativo e funzionale conseguente all'accorpamento dell'INPDAP e dell'ENPALS, faccio presente che l'Istituto ha assicurato la propria disponibilità ad individuare ogni possibile soluzione, volta a garantire la continuità occupazionale del personale Igei, da condividere con i Ministeri vigilanti anche nell'ambito del tavolo tecnico, operativo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, sulle procedure di coordinamento della spesa del personale delle amministrazioni pubbliche.

## ALLEGATO 2

**5-08110 Picierno: Inquadramento di lavoratori socialmente utili presso la regione Campania.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Picierno – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle problematiche occupazionali di alcuni Lavoratori Socialmente Utili impiegati dalla Regione Campania nelle attività del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale (STAP) di Caserta.

In particolare tali lavoratori (9 unità), con la nota del 27 febbraio 2012 richiamata dall'onorevole Interrogante, hanno descritto al Ministro Fornero la loro posizione di tecnici specializzati in attesa di stabilizzazione da parte della Regione Campania, Ente dal quale sono utilizzati da 14 anni.

In proposito, si fa presente che i suddetti lavoratori risultano compresi nel cosiddetto bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione che, alla data del 1° gennaio 2012, nel territorio della Regione Campania, contava complessivamente 5.549 Lavoratori Socialmente Utili e beneficiano degli assegni per le attività svolte (e degli assegni per il nucleo familiare) a valere sul predetto Fondo.

Al fine di garantire la copertura, sino al 31 dicembre 2012, dei citati assegni, sono state assegnate risorse mediante apposita convenzione sottoscritta con la Regione Campania il 20 giugno scorso, pari a circa 41 milioni e 700 mila euro, di cui circa 41 milioni e 500 mila euro per gli assegni gravanti sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione ed i restanti per i costi di gestione dell'INPS.

La predetta convenzione prevede anche, all'articolo 2, che le risorse eventual-

mente residue dal pagamento degli assegni possano essere utilizzate « per agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei medesimi soggetti, anche incentivando la loro assunzione con contributi a valere su risorse proprie della Regione Campania ».

Per completezza di informazioni circa il complesso delle risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione destinate alla stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili, faccio presente che, a tal fine, sono stati assegnati e trasferiti alla Regione Campania:

risorse pari a 36 milioni di euro circa in relazione all'annualità 2008, per la stabilizzazione di 1.080 LSU e risorse pari a circa 27 milioni di euro in relazione all'annualità 2009, per la stabilizzazione di 677 lavoratori, mediante convenzione *ex lege* n. 244 del 2007;

10 milioni di euro (stanziati *una tantum*), per la stabilizzazione di 300 lavoratori, mediante convenzione *ex decreto-legge* n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007.

In conclusione nel ribadire l'attenzione dell'Amministrazione che rappresento sulla vicenda sollecitata dall'Onorevole interrogante, vorrei ricordare che l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro rientra tra i compiti e le funzioni conferite alle Regioni (come previsto dall'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 469 del 1997).

ALLEGATO 3

**5-08136 Fedriga: Salvaguardia dei livelli occupazionali della Duke di Trieste.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Fedriga – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla situazione produttiva ed occupazionale della società *Duke Grandi Marche spa*, con sede legale e produttiva a San Dorlingo della Valle (TS), operante nel settore della lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne.

La predetta società – in conseguenza della crisi generale che ha colpito l'economia nazionale ed internazionale – ha registrato un forte calo della domanda di mercato, con conseguente diminuzione del fatturato.

Tale situazione è stata altresì aggravata dalle iniziative poste in essere da alcuni istituti di credito per la riduzione (fino anche al 70 per cento) dei fidi concessi alla società – con richiesta di rientro immediato per la parte oggetto di riduzione – nonché dal forte aumento dei tassi di interesse praticati sui fidi medesimi.

Ne è conseguita l'impossibilità per la *Duke Grandi Marche spa* di pagare puntualmente i propri fornitori e una sempre maggiore difficoltà ad incassare quanto dovuto dai propri clienti, con un forte aumento degli insoluti.

In siffatto contesto, l'azienda si è determinata ad avviare un piano di risanamento finalizzato alla ricerca di nuovi *partner* industriali, ad una generale revisione dell'organizzazione produttiva ed alla definizione di un accordo complessivo con gli istituti di credito.

Al fine di consentire la realizzazione di tale piano e far fronte alla situazione di

crisi, l'Azienda ha deciso di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale, nei confronti dei propri dipendenti.

Conseguentemente, lo scorso 13 luglio, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed i vertici aziendali si sono riunite per esperire l'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000.

All'esito di tale incontro, le Parti hanno convenuto per il ricorso al trattamento di CIGS per crisi aziendale, per 12 mesi, a zero ore, a decorrere dal 23 luglio 2012, nei confronti dell'intero organico – pari a 57 lavoratori – occupato presso la società.

Preciso al riguardo che la competente Direzione Generale per le politiche attive e passive per il lavoro del Ministero che rappresento ha reso noto che l'istruttoria amministrativa relativa alla istanza di CIGS si è conclusa e che, allo stato, il decreto di autorizzazione alla concessione del predetto trattamento risulta essere alla firma di competenza.

Da ultimo – nell'informare che la società ha in corso una procedura di scioglimento e liquidazione – posso assicurare che il Governo – nelle sue diverse articolazioni – continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella prospettiva di esaminarne le principali criticità.

ALLEGATO 4

**7-00635 Codurelli: Indennità di buonuscita dei dipendenti di Poste Italiane SpA.****DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Nel corso della seduta del 3 ottobre 2012, l'onorevole Codurelli ha presentato una nuova versione della risoluzione in oggetto indicata concernente il trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente di POSTE ITALIANE spa.

Al riguardo è opportuno ricordare che il processo di privatizzazione di POSTE ITALIANE spa ha avuto inizio con l'emanazione del decreto-legge n. 390 del 1993 – dapprima reiterato con il decreto-legge n. 487 del 1993 e poi convertito nella legge n. 71 del 1994 – che ha segnato l'avvio del passaggio dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni nell'ente pubblico economico POSTE ITALIANE.

Il provvedimento ha, tra l'altro, previsto che – a decorrere dal 1° agosto 1994 – al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente POSTE ITALIANE provvedesse l'Istituto Postelegrafonici, applicando la normativa prevista per il personale statale.

Successivamente, l'articolo 2, comma 27, della legge n. 662 del 1996 (Finanziaria per l'anno 1997) ha differito al 1° gennaio 1998 il termine per la definitiva privatizzazione dell'amministrazione delle poste e delle comunicazioni. Tale termine è stato poi ulteriormente prorogato al 1° marzo 1998 a seguito di delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1997.

In ragione del completamento del procedimento di privatizzazione, l'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge n. 449 del 1997 (Finanziaria per l'anno 1998) ha disposto che al personale dipendente di POSTE ITALIANE spa spetta – per il servizio prestato a decorrere dal 28 feb-

braio 1998 – il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), di cui all'articolo 2120 del codice civile, e – per il periodo lavorativo antecedente – l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente anteriormente alla suindicata data.

Dal dettato normativo discende, pertanto, che:

i dipendenti cessati dal servizio entro il 28 febbraio 1998 hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennità di buonuscita, calcolata in conformità alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 (Testo Unico delle norme in materia di prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) (1).

i dipendenti cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998, avranno diritto a percepire l'indennità di buonuscita – per il periodo dalla data di assunzione al 28 febbraio 1998 – nonché – per il periodo dal 1° marzo 1998 alla data del collocamento a riposo – il T.F.R., ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, come modificato dalla legge n. 297 del 1982.

Per questi ultimi, pertanto, l'anzianità di servizio maturata fino al 28 febbraio 1998 rileverà ai fini del calcolo previsto

---

(1) L'articolo 3 del decreto stabilisce che l'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi della base contributiva quanti sono gli anni di servizio computabili e che per la determinazione di tale base si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o l'ultima retribuzione integralmente percepiti.

per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, mentre l'anzianità maturata dal marzo 1998 alle dipendenze di POSTE ITALIANE spa, sino al collocamento a riposo, inciderà sul calcolo del T.F.R., secondo la disciplina privatistica di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Si ricorda, infine, che il citato comma 6 dell'articolo 53 ha disposto la soppressione della gestione separata istituita presso l'Istituto postalegrafonico (IPOST) per l'erogazione dell'indennità di buonuscita alla cui liquidazione provvede una gestione commissariale.

Tanto premesso, con riferimento a quanto rilevato nel presente atto di indirizzo in ordine alla individuazione di soluzioni volte a consentire un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita nonché una corresponsione della stessa pur in costanza del rapporto di lavoro, si precisa quanto segue.

L'indennità di buonuscita dovuta al personale postalegrafonico – relativa alla parte del rapporto avente natura pubblicistica – è disciplinata, in via generale, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 e, per quanto qui interessa, dalla suindicata legge n. 449 del 1997 che – nel confermare che la stessa buonuscita va calcolata in base alla normativa in vigore alla data della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni – non prevede alcuna forma di rivalutazione dell'indennità in argomento.

Del resto, anche l'interpretazione letterale dell'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 conduce a tale conclusione in quanto la norma – facendo esclusivo riferimento all'indennità « maturata » – stabilisce che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998.

Al riguardo, occorre ricordare la Corte di Cassazione – riprendendo le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 366 del 2006 – ha escluso il denunciato contrasto con gli articoli 3 e 6 della Costituzione dell'articolo 53, comma 6, lettera a) della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione o

di adeguamento monetario per l'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti dell'ente POSTE ITALIANE alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni durante il periodo intercorrente detta data e la cessazione del rapporto di lavoro (*ex multis* Cass. Civ. Sez. lav. sentenza n. 17989/2011).

In ordine al contenzioso giudiziario avente ad oggetto la rivalutazione della indennità di buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza, occorre precisare che la Corte di Cassazione – sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla Consulta nella sentenza n. 366 del 2006 – ha suffragato la legittimità di calcolo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione maturata al 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura il diritto al trattamento di fine rapporto.

La Suprema Corte, in particolare, con sentenza del 17 settembre 2009, ha respinto – sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 366 del 2007 – sia la richiesta di computo dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento retributivo in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sia il riconoscimento in favore della indennità di interessi e rivalutazione monetaria.

In ordine ai tempi di corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti di Poste Italiane spa, va precisato che – alla data del 28 febbraio 1998 – non risulta maturato alcun diritto all'indennità di buonuscita in favore del lavoratore, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito – sia pure sotto una veste giuridica diversa – con il medesimo datore di lavoro.

Diversamente, l'immediato pagamento al 28 febbraio 1998 dell'indennità in parola sarebbe stato possibile solo previa interruzione del rapporto di lavoro e previa costituzione – a decorrere dal 1° marzo 1998 – di una nuova posizione giuridica ed economica, con conseguente pregiudizio per il lavoratore.

La giurisprudenza, al riguardo, è stata sempre costante nel ritenere applicabile la

disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, secondo cui i trattamenti di fine servizio sono corrisposti ai dipendenti pubblici decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale disciplina è stata peraltro successivamente modificata dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge n. 138 del 2011 (cosiddetta manovra *bis* di agosto) che ha elevato a 24 mesi il suindicato termine e ha introdotto anche per le tipologie di lavoro in precedenza escluse un termine dilatorio di sei mesi.

Per ciò che concerne l'impossibilità per i dipendenti di POSTE ITALIANE spa di ottenere un'anticipazione dell'indennità di buonuscita l'Istituto ha precisato che l'articolo 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 ha espressamente previsto che in materia di indennità di buonuscita non si fa luogo alla corresponsione di acconti.

Occorre ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale – con sentenza n. 9/2000 – ha ritenuto conforme al dettato costituzionale il decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 nella parte in cui non prevede la possibilità di accordare ai richiedenti anticipazioni sull'indennità di buonuscita.

Con riferimento alle richieste dei dipendenti di POSTE ITALIANE spa volte ad avere conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, la Gestione Commissariale del Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste italiane ha reso noto di aver dato sollecito riscontro alle centinaia di richieste pervenute e che comunque, a breve, sul sito internet sarà disponibile un servizio mediante il quale gli interessati potranno effettuare autonomamente il calcolo dell'indennità.

Riguardo all'ammontare della somma « bloccata » dal fondo, occorre rilevare che il Fondo Buonuscita non si configura come « fondo chiuso », all'interno del quale sono già confluite, e dunque presenti, le somme che la Gestione Commissariale dovrà, di volta in volta, liquidare a titolo di indennità di buonuscita.

Le dotazioni iniziali del Fondo si sono infatti progressivamente esaurite e, allo stato, la Gestione Commissariale provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita attingendo dal bilancio dello Stato.

Con riferimento alla seconda parte del primo impegno, la Gestione Commissariale del Fondo Buonuscita ha fornito il documento (Allegato 1) relativo alla consistenza del patrimonio immobiliare di sua proprietà e alla relativa destinazione d'uso.

In base a quanto suesposto, emerge che il pertinente quadro normativo, di cui la stessa Consulta ha affermato la conformità a Costituzione, non consente di accedere alle pur comprensibili istanze sottese al presente atto di indirizzo.

Si osserva al riguardo che – pur volendo tenere nella più adeguata considerazione tali istanze – il loro pieno accoglimento comporterebbe l'allocazione di ingenti risorse finanziarie, la cui possibilità di reperimento deve essere valutata alla luce dell'attuale difficile quadro congiunturale.

#### **Proposta di riformulazione degli impegni:**

Impegna il Governo ad assumere ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la consistenza del patrimonio immobiliare cui il suddetto fondo è dotato e la relativa destinazione d'uso;

*Qui di seguito le ragioni della richiesta di riformulazione del primo impegno.*

*Con riferimento alla prima parte dell'impegno chiesto dall'onorevole Codurelli, inerente all'ammontare della somma « bloccata » dal fondo, occorre rilevare che il Fondo Buonuscita non si configura come « fondo chiuso », all'interno del quale sono già confluite, e dunque presenti, le somme che la Gestione Commissariale dovrà, di volta in volta, liquidare a titolo di indennità di buonuscita. Le dotazioni iniziali del Fondo si sono infatti progressivamente esaurite e, allo stato, la Gestione Commissariale provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita attingendo dal bilancio dello Stato.*

Impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste Italiane spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro.

*Qui di seguito le ragioni della richiesta di riformulazione del secondo impegno.*

Si propone di attenuare la portata prescrittiva dell'impegno inizialmente formulato fine di tenere in considerazione, nella valutazione che coinvolgerebbe di-

versi Dicasteri (Economia e finanze e Sviluppo economico), gli attuali vincoli di bilancio.

*Qui di seguito le ragioni della richiesta di eliminazione del terzo impegno.*

Il terzo impegno proposto dall'onorevole interrogante non può essere accolto in quanto, sotto il profilo istituzionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha il potere di impartire direttive alla società Poste italiane, segnatamente per ciò che consente l'esercizio dell'attività negoziale (il che, oltretutto, si tradurrebbe in una sorta di vincolo indiretto anche a carico della parte sindacale, oltre a tradursi in un'ingerenza sull'esercizio dell'ordinaria attività gestionale della società, operante in regime di diritto privato).



## ALLEGATO 5

**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520);

considerato che il provvedimento mira a introdurre misure dirette al contenimento delle spese delle regioni e degli enti locali, secondo un metodo finalizzato a far concorrere anche le autonomie territoriali alle politiche di risparmio adottate a livello nazionale, nonché a promuovere più efficaci controlli sulle spese di tali enti;

rilevata l'opportunità che le Commissioni di merito, anche in ragione delle loro attribuzioni, valutino con la massima attenzione i profili di possibile invasione, con legge statale, delle competenze costituzionalmente riservate alla legge regionale;

giudicato opportuno, in ogni caso, mantenere il contenuto del presente parere nell'ambito dei confini dettati dalle materie di competenza della XI Commissione;

preso atto, in proposito, delle disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 2, comma 2, che intendono delimitare l'erogazione di trattamenti pensionistici in favore dei titolari di cariche regionali e promuovere l'adozione, da parte di tutte le regioni, di proprie leggi

finalizzate a introdurre il regime contributivo pro rata, abolendo l'istituto del vitalizio;

osservato che il citato comma 2 dovrebbe meglio precisare, per un verso, che le nuove disposizioni inserite nel decreto non operano per le regioni che hanno già adottato proprie leggi regionali (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge n. 138 del 2011), avendo esse già introdotto il regime contributivo pro rata e abolito l'istituto del vitalizio, e, per altro verso, che per le regioni che non abbiano ancora adottato le relative leggi regionali è comunque fissato un divieto di erogare prestazioni pensionistiche, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, al di fuori delle eccezioni espressamente individuate;

rilevato che i relatori presso le Commissioni di merito hanno predisposto l'emendamento 2.81, diretto a trasferire dal comma 2 al comma 1 le predette disposizioni, anche al fine di vincolare l'erogazione di quote di trasferimenti erariali – tra l'altro – anche all'adozione di leggi regionali su vitalizi e previdenza, nonché di chiarire in maniera più esplicita i criteri che devono guidare la legislazione regionale in materia;

preso atto delle norme di cui l'articolo 11 in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, laddove si prevedono anche interventi per i lavoratori delle zone colpite dal sisma del maggio 2012;

apprezzato, in particolare, il comma 6 del predetto articolo 11, che proroga al 16 dicembre 2012, tra gli altri, anche il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 2, comma 2, ovvero riformulando l'emendamento 2.81 dei relatori, occorre precisare che le nuove disposizioni in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici per i titolari di organi regionali non operano per le regioni che hanno già adottato proprie leggi

regionali (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge n. 138 del 2011), qualora esse abbiano introdotto il regime contributivo pro rata e abolito l'istituto del vitalizio;

*b)* al medesimo articolo 2, comma 2, ovvero intervenendo sull'emendamento 2.81 dei relatori, la disposizione andrebbe riformulata nel senso di prevedere che per le regioni che non abbiano ancora adottato le relative leggi regionali – sino all'approvazione delle stesse leggi regionali – è comunque fatto divieto di erogare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, prestazioni pensionistiche in favore delle cariche ivi elencate, salvo che non ricorrano contestualmente le eccezioni individuate dalle lettere *a)* e *b)* del citato comma 2.